



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

86/2016

Giugno/11/2016 (*)

Napoli 21 Giugno 2016

Il Ministero del Lavoro, con l'interpello n. 19 del 20 maggio 2016, ha fornito importanti chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.lgs. n. 81/2015, che prevede la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età, ai fini di una loro qualificazione/riqualificazione professionale, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Come noto, l'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 ha previsto la possibilità di **assumere in apprendistato professionalizzante e senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione**, ai quali si applicano, "in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge".

Orbene, ciò premesso, **al Ministero del Lavoro è pervenuto**, da parte dell'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro autorizzate ed accreditate che svolgono attività di intermediazione – Rete Lavoro –, **istanza di interpello per avere maggiori delucidazioni sull'interpretazione della disposizione di cui all'art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015**, ossia della possibilità di

assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

CONTENUTI INTERPELLO

Nel dettaglio, **l'istante ha chiesto se**, in forza della suddetta disposizione normativa, sia possibile contemplare nell'ambito della categoria dei lavoratori fruitori di trattamento di disoccupazione, che **possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante** ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, anche **i soggetti disoccupati che percepiscono l'indennità oraria per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro o comunque i soggetti beneficiari di un contratto di ricollocazione.**

CHIARIMENTI MINISTERO

In premessa, il Ministero del Lavoro ricorda come il Legislatore, con il D.Lgs. n. 22/2015 abbia provveduto a riordinare le misure di sostegno al reddito previste in caso di disoccupazione involontaria.

In particolare:

- **per coloro che abbiano perso il lavoro indipendentemente dalla loro volontà**, è stata prevista la possibilità di beneficiare di una indennità mensile di disoccupazione denominata **Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi)**, che sostituisce i trattamenti di disoccupazione già previsti dall'art. 2 della L. n. 92/2012;
- **per i lavoratori con rapporto di collaborazione**, invece, è stata disciplinata l'apposita indennità di disoccupazione già contemplata dalla L. n. 92/2012, **c.d. DIS-COLL**;
- **per i lavoratori che abbiano fruito della NASpi per l'intera sua durata**, è stata introdotta una ulteriore misura di sostegno al reddito denominata **Assegno di Disoccupazione (Asdi)**.

ASSEGNO INDIVIDUALE DI RICOLLOCAZIONE

Il Ministero ricorda poi che **il Legislatore ha, altresì, introdotto uno strumento di politica attiva, il c.d. assegno individuale di ricollocazione,**

la cui operatività è subordinata all'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

L'assegno in questione, **viene riconosciuto**, secondo quanto stabilito dall'art. 23 D.Lgs. 150/2015, **a coloro che siano già percettori dell'indennità NASpI ed il cui stato di disoccupazione dura da più di quattro mesi** ed ha una destinazione vincolata, potendo essere utilizzato esclusivamente presso i Centri per l'impiego o presso gli altri soggetti privati accreditati, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo lavoro.

Rispetto a tale strumento, **allo stato non ancora operativo**, la normativa regionale e segnatamente quella della Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche attive, è intervenuta per disciplinare, in via sperimentale, **il c.d. contratto di ricollocazione**, che si differenzia rispetto all'assegno di ricollocazione per taluni aspetti quali, ad esempio, l'individuazione della platea dei destinatari (*in relazione alla ricorrenza del requisito della percezione della NASpI*).

Orbene, chiarisce il Ministero, tale strumento, ***in quanto finalizzato a fornire un'assistenza qualificata per l'inserimento o il reinserimento lavorativo correlata all'obbligo del beneficiario di partecipare attivamente alle iniziative proposte, non può essere, quindi, assimilato a misure di sostegno al reddito.***

Risposta Ministeriale

Pertanto, conclude il Ministero, ***le specifiche disposizioni*** dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015, correlate all'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ***non trovano applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione.***

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC